


Servizio Studi

OSSERVATORIO SULLA LEGISLAZIONE



Appunti del Comitato per la legislazione

LA PRODUZIONE NORMATIVA  
NELLA XVI LEGISLATURA

*Aggiornamento al 15 gennaio 2012*

n. 11

XVI LEGISLATURA



Camera dei deputati

*L'Osservatorio sulla legislazione svolge attività di documentazione e di analisi sulle tendenze della legislazione e sui temi della qualità e della semplificazione normativa.*

*E' una struttura interservizi della Camera – incardinata nel Servizio Studi - che raccoglie dati informativi, statistiche e analisi sull'attività legislativa provenienti dai servizi legislativi e dai servizi di documentazione.*

Servizio responsabile:

*SERVIZIO STUDI – Osservatorio legislativo e parlamentare*

☎ 066760-9265 – ✉ [legislazione@camera.it](mailto:legislazione@camera.it)

---

**I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.**

---

*File: CL0011.doc*

## **I N D I C E**

<b>PREMESSA</b>	<b>1</b>
<b>LA PRODUZIONE NORMATIVA NELLA XVI LEGISLATURA</b>	<b>3</b>
<b>LEGGI APPROVATE PER TIPOLOGIA</b>	<b>5</b>
<b>LEGGI APPROVATE PER INIZIATIVA</b>	<b>6</b>
<b>LEGGI APPROVATE PER SEDE DI ESAME</b>	<b>7</b>
<b>I DECRETI-LEGGE E LE LEGGI DI CONVERSIONE</b>	<b>8</b>
<b>DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI</b>	<b>12</b>
<b>LA DELEGIFICAZIONE</b>	<b>12</b>
<b>FOCUS - I DPCM NEI PARERI DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE (2011)</b>	<b>13</b>



## PREMESSA

Il presente fascicolo presenta i dati relativi alla produzione normativa di rango primario nei primi 44 mesi e mezzo della XVI legislatura.

Il *focus* è dedicato ad una questione che ha assunto notevole rilevanza, nel corso del 2011, nei pareri del Comitato per la legislazione: l'affidamento ad una fonte atipica - come quella rappresentata dai decreti del presidente del Consiglio dei ministri – di compiti propri della fonte regolamentare e dei regolamenti di delegificazione.

Il *focus* presenta una mappatura dei provvedimenti sui quali il Comitato per la legislazione ha espresso il proprio parere nel corso del 2011, dando conto dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsti e delle relative procedure, dei rilievi del Comitato nonché della loro attuazione.



## LA PRODUZIONE NORMATIVA NELLA XVI LEGISLATURA

Le tabelle che seguono intendono presentare in forma sintetica i dati relativi alla produzione normativa nei primi mesi della XVI legislatura. Per l'esattezza sono trascorsi dall'inizio della legislatura (29 aprile 2008) poco più di 44 mesi e mezzo (44,56 mesi).


**608** sono gli atti normativi di rango primario o derivanti da processi di delegificazione<sup>1</sup> emanati nella XVI legislatura fino al 15 gennaio 2012, come risulta dalla seguente tabella:

	Numero	Media mensile
<b>Leggi</b>	<b>277</b>	<b>6,22</b>
<b>Decreti legislativi</b>	<b>175</b>	<b>3,93</b>
<b>Decreti-legge<sup>2</sup></b>	<b>85</b>	<b>1,91</b>
<b>Regolamenti di delegificazione</b>	<b>71</b>	<b>1,59</b>
<b>Totale</b>	<b>608</b>	<b>13,65</b>

<sup>1</sup> La produzione normativa di rango primario comprende leggi, decreti legislativi e decreti-legge; nel dato complessivo della produzione normativa si includono i regolamenti di delegificazione, cui è demandata la disciplina di materie in precedenza demandate a fonti di rango primario.

<sup>2</sup> Ai decreti-legge di cui si dà conto nella tabella occorre aggiungere 5 decreti-legge emanati dal Governo Prodi sul finire della XV legislatura, che sono stati "trascinati" e convertiti nella legislatura in corso. Di essi si tiene conto nel computo delle leggi di conversione.

### Ripartizione percentuale degli atti normativi



- Regolamenti di delegificazione
- Decreti-legge esclusi i reiterati
- Decreti legislativi
- Leggi

### LEGGI APPROVATE PER TIPOLOGIA

La tabella che segue dà conto della tipologia delle leggi approvate. Le leggi di conversione rappresentano il **27 per cento** delle leggi approvate.

L'altra grande tipologia della produzione legislativa è rappresentata dalle leggi di ratifica, le quali sfiorano il **40 per cento** circa del totale delle leggi approvate.

	<b>Numeri</b>	<b>Media mensile</b>
<b>Leggi costituzionali</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i><b>Incidenza sul totale</b></i>	<b>-</b>	
<b>Conversione di decreti-legge</b>	<b>75</b>	<b>1,68</b>
<i><b>Incidenza sul totale</b></i>	<b>27,08%</b>	
<b>Leggi di bilancio<sup>3</sup></b>	<b>16</b>	<b>0,36</b>
<i><b>Incidenza sul totale</b></i>	<b>5,78%</b>	
<b>Leggi collegate alla manovra finanziaria</b>	<b>5</b>	<b>0,11</b>
<i><b>Incidenza sul totale</b></i>	<b>1,80%</b>	
<b>Leggi di ratifica</b>	<b>110</b>	<b>2,47</b>
<i><b>Incidenza sul totale</b></i>	<b>39,71%</b>	
<b>Leggi comunitarie</b>	<b>3</b>	<b>0,07</b>
<i><b>Incidenza sul totale</b></i>	<b>1,08%</b>	
<b>Altre leggi ordinarie</b>	<b>68</b>	<b>1,53</b>
<i><b>Incidenza sul totale</b></i>	<b>24,55%</b>	
<b>Totale leggi approvate</b>	<b>277</b>	<b>6,22</b>

<sup>3</sup> Le leggi di bilancio comprendono le leggi finanziarie, di bilancio, di assestamento e rendiconto.

**LEGGI APPROVATE PER INIZIATIVA**

Dal punto di vista della iniziativa, prevale nettamente quella governativa: è la conseguenza del ruolo giocato dalle leggi di conversione, cui vanno aggiunte le leggi di bilancio e di ratifica. Si tratta di leggi (con l'eccezione delle ratifiche) che per la loro tipologia spettano all'iniziativa governativa.

	<b>XVI</b>
<b>INIZIATIVA GOVERNATIVA</b>	<b>222</b> <b>(80,14%)</b>
<b>INIZIATIVA PARLAMENTARE</b>	<b>52</b> <b>(18,78%)</b>
<b>INIZIATIVA MISTA<sup>4</sup></b>	<b>3</b> <b>(1,08%)</b>
<b>TOTALE</b>	<b>277</b>

---

<sup>4</sup> Per "iniziativa mista" si intendono i testi unificati risultanti da progetti di iniziativa governativa e parlamentare e/o regionale e/o popolare e/o del CNEL.

### LEGGI APPROVATE PER SEDE DI ESAME

Dalla tipologia delle leggi discende anche la netta prevalenza della sede referente. La sede legislativa (deliberante al Senato), comunque, è stata attivata per quasi tutte le leggi per le quali non vigeva una riserva di esame da parte dell'Assemblea.

	<b>XV</b>
<b>Referente</b>	<b>237</b> <b>(85,56%)</b>
<b>Legislativa o deliberante</b>	<b>38</b> <b>(13,72%)</b>
<b>Redigente</b>	<b>2</b> <b>(0,72)</b>
<b>TOTALE</b>	<b>277</b>

*Nota:* I dati prendono in considerazione l'esame svoltosi sia alla Camera sia al Senato. Ai fini della classificazione, si considerano tutte le letture in ognuno dei due rami del Parlamento: in caso di sedi diverse tra Camera e Senato, la sede redigente "prevale" sulla legislativa e sulla referente; la sede legislativa "prevale" sulla referente.

## I DECRETI-LEGGE E LE LEGGI DI CONVERSIONE

Le leggi di conversione rappresentano attualmente il **27 per cento** delle leggi complessivamente approvate.

Delle **75** leggi di conversione:

- **5** hanno riguardato altrettanti decreti-legge emanati dal II Governo Prodi alla fine della XV legislatura;
- **69** hanno riguardato i decreti-legge emanati dal IV Governo Berlusconi nella legislatura in corso. In 6 casi, come verrà meglio specificato, tali leggi hanno visto la confluenza dei contenuti di più decreti-legge;
- **1** ha riguardato il decreto-legge 214/2011 emanato dal Governo Monti.

Degli **85** decreti-legge finora emanati nel corso della XVI legislatura:

- **4** sono stati convertiti senza modificazioni;
- **66** sono stati convertiti con modificazioni;
- **9** sono decaduti<sup>5</sup>;
- **2** sono stati respinti;
- **4** risultano, alla data del 15 gennaio 2011, in corso di conversione.

Nella prima fase della legislatura si sono registrati due fenomeni tra di loro connessi:

- la maggior parte degli **85** decreti-legge fin qui emanati fa capo ad un numero limitato di politiche legislative;
- tali politiche legislative si sono sviluppate attraverso il succedersi dei decreti-legge, talora a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro.

---

<sup>5</sup> I contenuti di tali decreti-legge hanno trovato comunque accoglimento, con varietà di formule, in altre disposizioni di legge. Tra i decreti decaduti è compreso il decreto-legge n. 107/2008, abrogato dalla legge di conversione del decreto-legge n. 90/2008, che ne ha riprodotto le disposizioni, facendo salvi gli effetti del provvedimento abrogato.

In tale evenienza, in 6 casi più decreti-legge sono confluiti in una unica legge di conversione.

Le principali politiche legislative sviluppate attraverso una pluralità di provvedimenti di urgenza sono le seguenti:

- l'emergenza rifiuti nella Regione Campania;
- il trasporto aereo, con la vicenda Alitalia<sup>6</sup>;
- la sicurezza pubblica;
- la partecipazione italiana a missioni internazionali;
- la giustizia;
- il mondo scolastico e universitario;
- la politica economico-finanziaria, in genere oggetto di provvedimenti a carattere multisetoriale, incentrati sull'obiettivo della razionalizzazione delle spese;
- nell'ambito della politica economico-finanziaria si possono individuare i decreti finalizzati ad intervenire in relazione alla crisi economico-finanziaria in atto a livello mondiale. Sono provvedimenti caratteristici di questa fase dell'economia mondiale, tanto che anche gli altri Paesi dell'Unione europea sono intervenuti a più riprese sugli stessi temi.

Sono confluiti in un'unica legge di conversione:

---

<sup>6</sup> Tratta in via esclusiva tale argomento il solo decreto-legge n. 134/2008, che però si inserisce in un filone legislativo che ha visto l'emanazione del decreto-legge n. 80/2008, emanato dal Governo Prodi sul finire della XV legislatura, nella cui legge di conversione (n. 111/2008) sono confluiti anche i contenuti dell'articolo 4 del decreto-legge n. 93/2008, emanato dal Governo Berlusconi all'inizio della XVI legislatura. A pochi giorni di distanza dal decreto n. 93, l'articolo 1 del decreto-legge n. 97/2008 è nuovamente intervenuto in materia. Della complessa vicenda, con la sovrapposizione, in un breve periodo, di tre decreti-legge (nn. 80, 93 e 97, cui fa seguito, a distanza di breve tempo, il decreto n. 138), si è occupato il Comitato per la legislazione nel parere sul decreto n. 93 da ultimo citato, formulando la seguente raccomandazione: «con riferimento al contenuto dell'articolo 4, volto al sostegno della compagnia aerea Alitalia con strumenti analoghi a quelli già disposti dal decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, attualmente oggetto di esame parlamentare, abbia cura il legislatore di evitare forme di sovrapposizione degli strumenti normativi, suscettibili di ingenerare incertezze relativamente alla disciplina concretamente operante nelle materie oggetto di intervento legislativo, anche in ragione della non perfetta identità delle normative recate dai due provvedimenti e della circostanza che il Governo è già nuovamente intervenuto in materia con un nuovo decreto-legge».

- **2** decreti-legge in materia di missioni internazionali<sup>7</sup>;
- i **2** decreti-legge sulla stabilità del sistema creditizio<sup>8</sup>;
- **2** dei decreti-legge sull'emergenza rifiuti in Campania, emanati a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro (decreti-legge nn. 90 e 107 del 2008: il decreto n. 107 è stato abrogato, con contestuale salvezza degli effetti, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, di conversione del decreto-legge n. 90);
- i **3** decreti-legge: n. 97/2008, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini, n. 113/2008, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e n. 114/2008, recante misure urgenti per fronteggiare l'aumento delle materie prime e dei carburanti nel settore della pesca, nonché per il rilancio competitivo del settore. La legge 2 agosto 2008, n. 129, di conversione del decreto-legge n. 97, ha fatto salvi gli effetti prodotti dagli altri due decreti nn. 113 e 114 nonché dall'articolo 1 del decreto n. 97, riguardante la vicenda Alitalia e soppresso dalla legge di conversione stessa<sup>9</sup>;

---

<sup>7</sup> La legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 147/2008 fa salvi gli effetti del decreto-legge n. 150/2008. Dal decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 sono stati soppressi i commi da 1 a 72 dell'articolo 24, relativo alla proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, che è stata disciplinata con la legge 3 agosto 2009, n. 108.

<sup>8</sup> La legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 155/2008, abroga contestualmente il decreto-legge n. 157/2008, del quale fa salvi gli effetti. Nel parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 155/2008, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali (C. 1762), il Comitato per la legislazione ha formulato la seguente raccomandazione: «abbia cura il legislatore di evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, atteso che l'annunciata confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti - che originano da distinte delibere del Consiglio dei Ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica - appare comunque suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari».

<sup>9</sup> Nel parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 97/2008 (C. 1496), che, nel testo trasmesso dal Senato, già assorbiva i contenuti degli altri due decreti-legge, il Comitato per la legislazione ha formulato la seguente raccomandazione: «si abbia cura di evitare sovrapposizioni normative tra disposizioni presenti in più provvedimenti d'urgenza, conseguenti a modifiche apportate nel corso dei relativi procedimenti di conversione, in quanto tale fenomeno è suscettibile, da un lato, di

- durante l'*iter* di conversione alla Camera, il decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, è confluito nella legge di conversione del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi;
- le disposizioni del decreto-legge 23 giugno 2010, n. 94, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui tabacchi, sono confluite nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Quest'ultima ha fatto salvi gli effetti del decreto n. 94.

Infine, le disposizioni del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, recante disposizioni urgenti in materia di acconti di imposta, nonché di trasferimenti erariali ai comuni, sono confluite nella legge finanziaria per il 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 191), che ne ha contestualmente fatto salvi gli effetti (articolo 2, comma 251).

---

ingenerare incertezze interpretative relativamente alla disciplina concretamente operante in un dato periodo nelle materie oggetto di intervento legislativo, e dall'altro di compromettere i caratteri di specificità, omogeneità e corrispondenza al titolo del contenuto dei decreti-legge, previsti dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988».

**DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI**

	<b>Numero complessivo</b>	<b>Decreti legislativi attuativi di disposizioni statali</b>	<b>Decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie</b>
<b>Decreti Legislativi</b>	<b>175</b>	<b>47</b>	<b>128</b>
<b><i>di cui</i> derivanti da norme di delega approvate nelle precedenti legislature</b>	<b>48</b>	<b>11</b>	<b>37</b>
<b>Media mensile</b>	<b>3,92</b>	<b>1,05</b>	<b>2,87</b>

**LA DELEGIFICAZIONE**

I provvedimenti che prevedono l'autorizzazione alla delegificazione sono **31**, dei quali 13 sono leggi di conversione di decreti-legge e 10 sono decreti legislativi.

Fino ad oggi, nel corso della legislatura, sono stati emanati **71** regolamenti di delegificazione.

## **FOCUS**

**I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  
nei pareri del Comitato per la legislazione (2011)**



Nel corso del 2011 il Comitato per la legislazione ha espresso 15 pareri su altrettanti provvedimenti giunti al suo esame<sup>10</sup> che prevedono l'affidamento ad una fonte atipica – i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) – di compiti propri della fonte regolamentare e dei regolamenti di delegificazione.

Il Comitato ha sempre sottolineato l'atipicità di tali provvedimenti nel sistema delle fonti, soprattutto laddove si prevedono procedure complesse già nella fase endogovernativa e si affida a tali strumenti il compito di incidere su disposizioni di rango legislativo. Si rammenta infatti che l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 disciplina i regolamenti governativi (anche di delegificazione) adottati nella forma di decreti del Presidente della Repubblica ed i regolamenti ministeriali, adottati nella forma di decreti ministeriali. I DPCM, nel disegno del legislatore del 1988, sono il corrispondente dei regolamenti ministeriali per gli ambiti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nel corso del tempo, emerge un peculiare utilizzo del DPCM, che si situa a metà strada tra i regolamenti ministeriali (per i quali vige l'obbligo della semplice comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri) ed i regolamenti governativi (per i quali occorre una deliberazione del Consiglio dei ministri). Sono infatti numerose le previsioni di DPCM adottati su proposta o di intesa con altri Ministri ed attraverso procedure anche molto complesse, con l'obiettivo di ricondurre alla Presidenza del Consiglio la decisione finale sui provvedimenti da adottare.

La mappatura qui proposta consente di avere un quadro parziale ma significativo dell'utilizzo di questo strumento attraverso l'attività consultiva del Comitato per la legislazione. Tale attività, come accennato, ha investito 15 provvedimenti:

- 8 decreti-legge, tutti convertiti con modificazioni;
- 3 schemi di decreto legislativo definitivamente adottati;

---

<sup>10</sup> Il decreto-legge n. 225/2010 è entrato in vigore in data antecedente rispetto al periodo di riferimento del presente *focus*, ma è stato convertito nel febbraio 2011 ed esaminato dal Comitato il 20 gennaio 2011.

- 1 schema di decreto legislativo non ancora adottato in via definitiva;
- 3 progetti di legge tutt'ora all'esame del Parlamento.

Per ogni provvedimento si dà conto:

- delle previsioni relative all'adozione di DPCM;
- delle procedure previste per la loro emanazione;
- dei rilievi formulati dal Comitato per la legislazione;
- dell'eventuale incidenza su fonti di rango primario;
- dell'eventuale attuazione dei DPCM, laddove risultino ancora previsti nei testi dei provvedimenti definitivamente approvati<sup>11</sup>.

Dall'analisi effettuata emerge l'attenzione prestata dal Governo alla fase consultiva parlamentare, anche laddove essa non si sia conclusa con l'espressione di un parere.

## **DECRETI-LEGGE**

### **1. Decreto-legge n. 225/2010, Proroga di termini e interventi in materia tributaria e di sostegno ad imprese e famiglie (A.C. 4086)**

#### **Previsione:**

L'articolo 1 prevede la proroga *ex lege* sino al 31 marzo 2011 dei termini e dei "regimi giuridici" indicati alla Tabella 1 allegata al predetto articolo che siano venuti in scadenza in data antecedente al 15 marzo, demandando poi la possibilità di modificare ulteriormente il termine di vigenza delle anzidette normative a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

---

<sup>11</sup> In qualche caso le previsioni relative ai DPCM sono state espunte in accoglimento dei rilievi formulati dal Comitato; in altri casi hanno semplicemente cambiato collocazione.

**Procedura:**

La disposizione prevede il parere del Ministro dell'economia e delle finanze; i DPCM adottati fanno riferimento alla richiesta formulata dai singoli Ministeri.

È prevista l'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da rendere nel termine di dieci giorni dalla trasmissione degli schemi di decreto.

**Incidenza su fonti primarie:**

Si affida a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di prorogare termini fissati per legge<sup>12</sup>.

**Rilievo:**

Il Comitato formula una raccomandazione in cui, ribadendo il rilievo già più volte formulato sulla necessità che ciascuno strumento normativo sia utilizzato in modo coerente rispetto alle proprie caratteristiche ed auspicando il puntuale rispetto delle procedure previste dalle norme ordinamentali, e segnatamente quelle di cui all'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, per il trasferimento alla potestà regolamentare del Governo di materie già disciplinate con legge, invita il legislatore a valutare “le modalità attraverso cui assicurare la coerenza degli strumenti normativi impiegati con particolare riguardo all'esigenza di garantire - anche durante l'*iter* di conversione - il rispetto delle norme ordinamentali che definiscono i limiti di contenuto della decretazione d'urgenza, ed in particolare i limiti di cui all'articolo 15, comma 2, della legge n. 400 del 1988, nonché delle necessarie caratteristiche di immediata applicabilità, di specificità, di omogeneità e di corrispondenza al titolo delle norme recate nei decreti legge”.

---

<sup>12</sup> Il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 ha disposto direttamente con fonte di rango primario la proroga di molti dei termini già prorogati con DPCM.

**Attuazione:**

In attuazione di quanto disposto dalla disposizione in esame, sono stati adottati 11 DPCM in data 25 marzo 2011 e un DPCM in data 28 marzo 2011, i quali prorogano diversi termini legislativi nei settori di riferimento delle seguenti strutture ministeriali o della Presidenza: Ministero della difesa, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'interno, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della salute, Dipartimento della funzione pubblica.

Nei preamboli dei DPCM si fa riferimento alla “lettera Prot. n. 547/Comm. Sempl. in data 24 marzo 2011 del Presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione di cui all'articolo 14, comma 19 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nella quale, pur dandosi atto della non espressione di un parere formale da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono riportati gli elementi del dibattito e le osservazioni emerse in Commissione”.

**2. Decreto-legge n. 27/2011, Assegni *una tantum* al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (A.C. 4220)****Previsione:**

L'articolo 1, comma 3, richiamando le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 11-*bis*, secondo periodo del decreto-legge n. 78/2010, indirettamente demanda ad un DPCM l'individuazione degli assegni *una tantum* da corrispondere al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

**Procedura:**

L'articolo 8, comma 11-*bis*, secondo periodo del decreto-legge n. 78/2010 prevede che il DPCM sia adottato su proposta dei Ministri competenti.

**Incidenza su fonti primarie:**

Il DPCM incide sulla ripartizione del fondo istituito con l'articolo 8, comma 11-*bis*, primo periodo del decreto-legge n. 78/2010.

**Rilevo:**

Il Comitato formula una condizione in cui invita le Commissioni competenti a valutare "la congruità del richiamo operato alla disposizione di cui all'articolo 8, comma 11-*bis*, secondo periodo, tenuto conto che con il richiamo a quest'ultima norma si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, piuttosto che ad un regolamento di attuazione nella forma di decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge n. 400 del 1988, l'individuazione degli assegni *una tantum* da corrispondere al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

**Attuazione:**

Il DPCM non risulta adottato.

**3. Decreto-legge n. 34/2011, Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo (A.C. 4307)**

**Previsione:**

L'articolo 5, comma 5, lettera c), nel modificare l'articolo 3 del decreto legislativo n. 31 del 2010, demanda la definizione della disciplina attuativa, non già - come disponeva il testo novellato - ad

un decreto interministeriale, bensì ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

**Procedura:**

Si prevede che il DPCM sia adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, che può avvalersi dell’Agenzia per la sicurezza nucleare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

**Incidenza su fonti primarie:**

Nessuna.

**Rilievo:**

In relazione all’articolo 5, comma 5 il Comitato formula una condizione che invita il legislatore a riformulare la disposizione in oggetto “nel senso di prevedere che la disciplina attuativa sia introdotta da un regolamento, da emanare entro un termine prestabilito, avente la forma di decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge n. 400 del 1988”.

**Attuazione:**

Il DPCM non risulta adottato.

**4. Decreto-legge n 70/2011, Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia (A. C. 4357)**

**Previsioni:**

Gli articoli 3, comma 4, 3, comma 6, lettera *c*), 4, comma 13, 4, comma 18, 6, comma 2, lettera *b*), n. 6, 6, comma 2, lettera *d*), n. 2), 10, commi 3, 22 e 24, lettera *a*) demandano l’attuazione del decreto-legge a 9 DPCM:

- L'articolo 3, comma 4 affida a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri l'istituzione nei territori costieri dei Distretti turistico alberghieri;
- L'articolo 3, comma 6, lettera c) demanda ad un DPCM la definizione delle disposizioni applicative occorrenti ad assicurare la funzionalità degli sportelli unici di coordinamento delle attività delle Agenzie fiscali e dell'INPS;
- L'articolo 4, comma 13 demanda ad un DPCM la definizione delle modalità per l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco dei fornitori e prestatori di servizi non soggetti a inquinamento mafioso;
- L'articolo 4, comma 18 prevede che l'attribuzione dei beni oggetto dell'accordo o di intese tra Stato e enti locali per la razionalizzazione dei relativi patrimoni sia effettuata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;
- L'articolo 6, comma 2, lettera b), n. 6 prevede, con riferimento agli atti e ai documenti la cui produzione a corredo dell'istanza non sia prevista dalla "Gazzetta Ufficiale", che la relativa indicazione sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni avvenga con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
- L'articolo 6, comma 2, lettera d), n. 2 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano adottate le disposizioni attuative delle modalità telematiche per i pagamenti alle ASL e l'invio dei referti medici;
- L'articolo 10, comma 3 demanda ad un DPCM l'introduzione, anche progressiva, dell'unificazione, sul medesimo supporto, della carta d'identità elettronica e della tessera sanitaria;
- L'articolo 10, comma 22 prevede che lo statuto dell'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche sia approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
- L'articolo 10, comma 24, lettera a) dispone che il contributo posto a carico di tutti i soggetti sottoposti alla vigilanza dell'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche sia determinato dall'Agenzia con propria deliberazione, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

**Procedura:**

- 1) Articolo 3, comma 4:  
Si prevede che i DPCM siano adottati su richiesta delle imprese operanti nel settore e previa intesa con le Regioni interessate.
- 2) Articolo 3, comma 6, lettera c):  
Si prevede che il DPCM sia adottato su proposta dei ministri di settore.
- 3) Articolo 4, comma 13:  
Si prevede che il DPCM sia adottato su proposta dei ministri di settore.
- 4) Articolo 4, comma 18:  
Si prevede che i DPCM siano adottati su proposta del ministro di settore e con il concerto di altri ministri competenti per la materia.
- 5) Articolo 6, comma 2, lettera b), n. 6:  
Si prevede che il DPCM sia adottato su proposta del ministro di settore e con il concerto di altri ministri competenti per la materia.
- 6) Articolo 6, comma 2, lettera d), n. 2:  
Si prevede che il DPCM sia adottato su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la Semplificazione normativa. Sono inoltre previsti il previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, nonché l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
- 7) Articolo 10, comma 3:  
Si prevede che il DPCM sia adottato su proposta del Ministro di settore previa intesa con altri Ministri.
- 8) Articolo 10, comma 22:  
Si prevede che il DPCM sia adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
- 9) Articolo 10, comma 24, lettera a):

Si prevede che il DPCM sia adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

**Rilievo:**

La previsione dei DPCM di cui sopra è oggetto di un'unica condizione che invita il legislatore a riformulare "le disposizioni in questione nel senso di prevedere che le relative modalità attuative siano contenute in regolamenti emanati, entro un termine prestabilito, nella forma di decreti del Presidente della Repubblica di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge n. 400 del 1988".

**Attuazione:**

I DPCM non risultano adottati.

**5. Decreto-legge n. 98/2011, Stabilizzazione finanziaria (A.C. 4509)**

**Previsioni:**

- L'articolo 1, comma 3 demanda ad un DPCM l'istituzione di una Commissione, presieduta dal Presidente dell'ISTAT e composta da quattro esperti di chiara fama, tra cui un rappresentante di Eurostat, che durano in carica quattro anni, la quale entro il 1° luglio di ogni anno e con provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, provvede alla ricognizione e all'individuazione della media dei trattamenti economici di cui al comma 1 riferiti all'anno precedente ed aggiornati all'anno in corso sulla base delle previsioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo contenute nel Documento di economia e finanza. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.
- L'articolo 2, comma 4 demanda ad un DPCM la definizione delle modalità e dei limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurre numero e costo.

- L'articolo 10, comma 7 demanda ad un DPCM l'individuazione per ciascun ministero delle autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del decreto.
- L'articolo 14, comma 26-*bis* demanda ad uno o più DPCM l'individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi da trasferire, rispettivamente, all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e al Ministero dello sviluppo economico.
- L'articolo 15, comma 1 demanda ad un DPCM l'allocazione delle funzioni, dei compiti e del personale a tempo indeterminato in altra pubblica amministrazione, ovvero in una agenzia costituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999, con la conseguente attribuzione di risorse finanziarie comunque non superiori alla misura del contributo statale già erogato in favore dell'ente.
- L'articolo 23, comma 46 demanda ad un DPCM di natura non regolamentare la definizione delle modalità di richiesta, delle liste dei soggetti ammessi al riparto e delle modalità di riparto delle somme relative al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; tale finalità è inserita tra quelle alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
- L'articolo 36, comma 5 demanda ad un DPCM l'individuazione delle unità di personale da trasferire all'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali (istituita dal comma 1 del medesimo articolo), la riduzione delle dotazioni organiche e delle strutture delle amministrazioni interessate al trasferimento delle funzioni in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito e la definizione di un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato all'Agenzia.

- L'articolo 37, comma 11 demanda ad un DPCM la ripartizione annuale di una quota parte delle risorse confluite nel Fondo di cui al comma 10 tra la giustizia civile, amministrativa e tributaria.

**Procedura:**

- 1) Articolo 1, comma 3:  
La procedura per l'adozione del DPCM non è specificata.
- 2) Articolo 2, comma 4:  
Si prevede che il DPCM sia emanato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
- 3) Articolo 10, comma 7:  
Si prevede che il DPCM sia emanato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
- 4) Per l'articolo 14, comma 20:  
Si prevede che i DPCM siano emanati su proposta del Ministro degli affari esteri e dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
- 5) Articolo 15, comma 1:  
Si prevede che il DPCM sia emanato su proposta del Ministro vigilante sul singolo ente pubblico interessato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
- 6) Articolo 23, comma 46:  
Si prevede che il DPCM sia emanato su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
- 7) Articolo 36, comma 5:  
Si prevede che il DPCM sia emanato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
- 8) Articolo 37, comma 1:  
Si prevede che il DPCM sia emanato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia.

**Incidenza su fonti primarie:**

Nessuna.

**Rilievo:**

Il Comitato, “considerate le condizioni finanziarie, politico-parlamentari e istituzionali del tutto peculiari nelle quali si procede all'esame del decreto legge in titolo e tenuto conto dei termini di trasmissione dal Senato e di quelli previsti per l'iscrizione del provvedimento all'esame dell'Assemblea, ritiene opportuno non formulare condizioni od osservazioni”.

**Attuazione:**

Risulta l'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 3 e all'articolo 2, comma 4.

**6. Decreto-legge n. 107/2011, Missioni internazionali e misure antipirateria (A.C. 4551)**

**Previsione:**

L'articolo 4-*bis*, comma 2 demanda ad un DPCM l'individuazione degli interventi da attuare al fine di sostenere e rilanciare i settori dell'economia locale interessati da limitazioni imposte da attività operative connesse alla missione in Libia.

**Procedura:**

Si prevede che il DPCM sia adottato su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti. È inoltre previsto che siano sentite le province interessate.

**Incidenza su fonti primarie:**

Nessuna.

**Rilievo:**

Il Comitato formula una condizione che invita il legislatore a riformulare la disposizione “nel senso di prevedere che le relative

modalità attuative siano contenute in un regolamento, emanato entro un termine prestabilito, avente la forma del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge n. 400 del 1988”.

**Attuazione:**

Il DPCM non risulta adottato.

**7. Decreto-legge n. 138/2011, Stabilizzazione finanziaria e delega per riorganizzazione uffici giudiziari (A.C. 4612)**

**Previsioni:**

- L'articolo 1, comma 12-*ter*, lettera e) affida ad un DPCM la definizione dei criteri e delle modalità per la pubblicazione, sul sito del Comune, dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni di cui al comma secondo, con riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di reddito. Allo stesso DPCM è altresì affidata l'individuazione degli ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei Comuni e dei consigli tributari per favorire la partecipazione all'attività di accertamento, nonché le modalità di trasmissione idonee a garantire la necessaria riservatezza.
- L'articolo 1, comma 24 affida ad un DPCM il compito di stabilire annualmente le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguenti ad accordi con la Santa Sede, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni in modo tale che, sulla base della più diffusa prassi europea, le stesse cadano il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica.
- L'articolo 3, comma 11 dispone che singole attività economiche possano essere escluse dall'abrogazione (innominata) delle restrizioni all'accesso e all'esercizio delle medesime prevista dal combinato disposto dei commi 8 e 9, ad opera di un DPCM.

**Procedura:**

1) Articolo 1, comma 12-*ter*, lettera e):

Si prevede che il DPCM sia adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. È inoltre prevista l'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie territoriali.

2) Articolo 1, comma 24:

Si prevede che il DPCM sia adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

3) Articolo 3, comma 11:

Si prevede che il DPCM sia adottato su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. È inoltre previsto che sia sentita l'Autorità per la concorrenza ed il mercato.

**Incidenza su fonti primarie:**

1) Il DPCM previsto dall'articolo 3, comma 1 delinea un procedimento di delegificazione che si discosta da quello delineato dall'articolo 17, comma 2 della legge n. 400/1988.

2) All'articolo 1, i commi 12-*ter*, lettera a) e 24 non hanno nessuna incidenza su fonti primarie.

**Rilievi:**

- Il Comitato, in relazione alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 12-*ter*, lettera e) e comma 24, formula una condizione che invita il legislatore a riformulare le disposizioni in questione nel senso di “prevedere che le relative modalità attuative siano contenute in regolamenti emanati, entro un termine prestabilito, nella forma di decreti del Presidente della Repubblica di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge n. 400 del 1988”.
- Il Comitato, in relazione alla previsione di cui all'articolo 3, comma 11, formula una condizione che invita il legislatore a valutare “la congruità degli strumenti normativi in questione rispetto al sistema delle fonti del diritto”.

**Attuazione:**

I DPCM non risultano adottati.

**8. Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (A.C. 4829)****Previsione:**

- L'articolo 5, comma 1 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di natura non regolamentare l'individuazione delle «*agevolazioni fiscali e tariffarie, nonché delle provvidenze di natura assistenziale*» che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un Isee [indicatore della situazione economica equivalente] superiore alla soglia individuata con il decreto stesso.
- L'articolo 8, comma 1 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la possibilità di prorogare alcuni termini previsti dal medesimo articolo 8.
- L'articolo 22, comma 6, capoverso 26-*bis* stabilisce che, con uno o più DPCM di natura non regolamentare, si provveda alla individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso istituto, da trasferire all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico; con i medesimi decreti si provvede altresì a rideterminare le dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico in misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito.
- L'articolo 30, comma 3 stabilisce che il fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementato di 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. A decorrere dall'anno 2013 il fondo è alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise di cui all'articolo 15 del provvedimento; l'aliquota della compartecipazione è stabilita

entro il 30 settembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

**Procedura:**

1) Articolo 5, comma 1:

Si prevede che il DPCM sia adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro il 31 maggio 2012.

2) Articolo 8, comma 1:

Si prevede che i DPCM siano adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

3) Articolo 22, comma 6, capoverso 26-bis:

Si prevede che il DPCM sia adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4) Articolo 30, comma 3:

Si prevede che il DPCM sia adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

**Incidenza su fonti primarie:**

1) Gli articoli 5, comma 1, secondo periodo e 8, comma 1 affidano ad atti ordinariamente a contenuto politico (DPCM) il compito di modificare disposizioni di rango legislativo.

2) Gli articoli 22, comma 6, capoverso 26-*bis* e 30, comma 3 non hanno nessuna incidenza su fonti primarie.

**Rilievo:**

- Il Comitato, in relazione alle previsioni che demandano la relativa attuazione a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (a titolo esemplificativo, si vedano gli articoli 22, comma 6, capoverso 26-*bis* e 30, comma 3), formula una condizione che invita il legislatore a riformulare le suddette disposizioni “nel senso di prevedere che la disciplina attuativa sia introdotta da regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ovvero da regolamenti di attuazione aventi

- la forma di decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della succitata legge n. 400 del 1988”;
- Il Comitato, in relazione alle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 1, secondo periodo e 8, comma 1, formula una condizione che invita il legislatore a valutarne la compatibilità con il sistema delle fonti del diritto; tali disposizioni infatti “affidano il compito di modificare disposizioni di rango legislativo ad atti ordinariamente a contenuto politico (decreti del Presidente del Consiglio dei ministri), ovvero ad atti non facilmente inquadrabili nell'ambito del sistema delle fonti del diritto (provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate) o ancora a fonti di rango secondario, ma secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988”.

**Attuazione:**

I DPCM non risultano adottati.

## DECRETI LEGISLATIVI

### **1. Decreto legislativo n. 68/2011, Autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (Atto del Governo n. 317)**

**Previsioni:**

- L'articolo 2, comma 1 prevede che, a decorrere dall'anno 2012, l'addizionale regionale all'IRPEF sia rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
- L'articolo 3, comma 3 prevede l'adozione di un DPCM di natura non regolamentare al fine di individuare, a decorrere dall'anno 2013, le modalità di attribuzione del gettito della compartecipazione Iva alle Regioni in conformità con il principio di territorialità.
- L'articolo 6, comma 2, al primo e secondo periodo, demanda ad un DPCM l'individuazione dei trasferimenti statali di cui al

comma 1; si prevede inoltre che, con ulteriore decreto, possano individuarsi ulteriori trasferimenti suscettibili di soppressione.

- L'articolo 11, comma 2 stabilisce che il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 5 è valutato in base all'aliquota calcolata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. Si prevede inoltre che il gettito sia calcolato su base imponibile uniforme, con le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
- L'articolo 11, comma 3 prevede che la percentuale di compartecipazione all'Iva sia stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
- L'articolo 11, comma 5, nell'istituire, dall'anno 2014, un fondo perequativo alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'Iva, determinata in modo tale da garantire in ogni Regione il finanziamento integrale delle spese di cui al comma 1 dell'articolo 10 dello stesso decreto, prevede che nel primo anno di funzionamento di tale fondo le suddette spese siano computate anche in base ai valori di spesa storica, e che nei successivi quattro anni debbano gradualmente convergere verso i costi standard. Le modalità della convergenza sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
- L'articolo 11, comma 8 prevede che l'individuazione delle modalità di convergenza della perequazione verso le capacità fiscali e l'attuazione delle lettere a), b) e c) del comma 7 siano demandate ad un DPCM di natura regolamentare.
- L'articolo 14, comma 2 prevede che l'aliquota di compartecipazione provinciale all'accisa sulla benzina sia stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
- L'articolo 14, comma 4 prevede che i trasferimenti statali di cui al comma 3 siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
- L'articolo 19, comma 1 demanda ad un DPCM l'individuazione delle modalità di alimentazione e di riparto del fondo

perequativo, istituito dallo stesso articolo a decorrere dall'anno 2016.

- L'articolo 19, comma 7, stabilendo che in sede di esercizio della delega debba essere individuata la dimensione demografica cui riconnettere alcuni effetti sostanziali, demanda ad un DPCM la definizione del criterio demografico di riferimento.
- L'articolo 19, comma 10 demanda ad un DPCM l'individuazione delle modalità applicative delle disposizioni introdotte dallo stesso art. 19.
- L'articolo 22, comma 5 demanda ad un DPCM la definizione dei criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza in base ai quali devono essere individuate le tre regioni di riferimento, scelte dalla Conferenza Stato-Regioni tra le cinque indicate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le Regioni, in quanto migliori cinque regioni che, avendo garantito l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, in condizione di equilibrio economico e risultando adempienti.

### **Procedura:**

#### 1) Articolo 2, comma 1:

Si prevede che il DPCM sia adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le Regioni. È inoltre previsto che sia sentita la Conferenza Stato-Regioni.

#### 2) Articolo 3, comma 3:

Si prevede che il DPCM sia adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le Regioni.

#### 3) Articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo:

Si prevede che i DPCM siano adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le

riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le Regioni. È inoltre previsto che sia sentita la Conferenza unificata.

4) Articolo 11, comma 2:

Si prevede che il DPCM sia adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le Regioni. È inoltre previsto che sia sentita la Conferenza Stato-Regioni.

5) Articolo 11, comma 3:

Si prevede che il DPCM sia adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. È inoltre previsto che sia sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

6) Articolo 11, comma 5:

Si prevede che il DPCM sia adottato su proposta del Ministro dei rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. È inoltre previsto che sia sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

7) Articolo 11, comma 8:

Si prevede che il DPCM sia adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. È inoltre previsto che sia sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

8) Articolo 14, comma 2:

Si prevede che il DPCM sia adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le Regioni. È inoltre previsto che sia sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

9) Articolo 14, comma 4:

Si prevede che il DPCM sia adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il

Ministro per i rapporti con le Regioni. È inoltre previsto che sia sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

10) Articolo 19, comma 1:

Si prevede che il DPCM sia adottato previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata Stato-Città ed autonomie locali.

11) Articolo 19, comma 7:

La procedura per l'adozione del DPCM non è specificata.

11) Articolo 19, comma 10:

Si prevede che il DPCM sia adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

12) Articolo 22, comma 5:

Si prevede che il DPCM sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; è inoltre previsto che sia sentita la Struttura tecnica di supporto della Conferenza Stato-Regioni, di cui all'articolo 3 dell'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009.

#### **Incidenza su fonti primarie:**

- L'articolo 2, comma 1 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la rideterminazione dell'addizionale regionale dell'IRPEF e la riduzione delle aliquote di competenza statale, attualmente oggetto dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
- L'articolo 6, comma 2 e l'articolo 14, comma 4 demandano ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione di trasferimenti statali da sopprimere destinati, rispettivamente, alle Regioni a statuto ordinario e alle Province in esse ricadenti.

Il Comitato segnala inoltre che l'articolo 19, comma 7 agisce in difformità rispetto a quanto previsto dalla legge delega (n. 24/2009): esso infatti demanda ad una fonte secondaria del diritto l'individuazione della dimensione demografica cui riconnettere alcuni effetti sostanziali, elemento che, in base all'articolo 13, comma 1,

lettera f) della legge delega avrebbe dovuto essere individuato in sede di attuazione della delega stessa.

**Rilievi:**

- In relazione all'articolo 2, comma 1 il Comitato formula una condizione che invita il legislatore a riformulare la disposizione in questione “nel senso di prevedere che la disciplina della materia sia introdotta dallo schema di decreto legislativo all'esame, ovvero affidata ad altra fonte di rango primario”.
- In relazione all'articolo 3, comma 3, il Comitato formula una condizione che invita il legislatore a riformulare le disposizioni nel senso di prevedere che i suddetti criteri attuativi siano introdotti da regolamenti emanati, entro un termine prestabilito, nella forma di decreti del Presidente della Repubblica di attuazione delle disposizioni del decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) della legge n. 400 del 1988”.
- In relazione all'articolo 6, comma 2 e all'articolo 14, comma 4, il Comitato formula una condizione che invita il legislatore a valutare la “congruità del ricorso ad una fonte di rango secondario, tenuto conto che all'individuazione dei trasferimenti da sopprimere dovrebbe accompagnarsi la abrogazione delle relative disposizioni, da effettuare mediante fonti di rango primario”.
- In relazione all'articolo 11, commi 5 e 8, il Comitato formula una condizione che invita il legislatore a prevedere che la normativa da essi introdotta sia “contenuta in un unico regolamento di attuazione nella forma di decreto di attuazione nella forma di decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) della legge n. 400 del 1988”.
- In relazione all'articolo 19, comma 7, il Comitato formula una condizione che invita il legislatore a espungere il rinvio al DPCM previsto e a provvedere “all'individuazione diretta degli elementi indicati dalla legge di delega”.

- In relazione agli articoli 11, commi 2 e 3, 19, comma 1 e 22, comma 5 il Comitato formula una osservazione che invita il legislatore a valutare la congruità dello strumento normativo previsto (DPCM) “in relazione agli effetti che è chiamato a produrre”, nonché a “fissare un termine per l’adozione dei suddetti decreti” e a prevedere che “degli stessi sia data adeguata pubblicità mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale”.

### **Attuazione:**

Nella versione finale del decreto legislativo, alcune disposizioni sono state ricollocate:

- l’articolo 3, comma 3 è diventato articolo 4, comma 3;
- l’articolo 6, comma 2 è divenuto articolo 7, comma 2<sup>13</sup>;
- l’articolo 11 ha assunto la numerazione 15;
- con riguardo all’articolo 14 (ora articolo 18), si segnala che la compartecipazione provinciale all’accisa sulla benzina è stata sostituita con la compartecipazione provinciale all’IRPEF ma sono state mantenute le previsioni relative ai DPCM, rispettivamente al comma 1 ed al comma 3<sup>14</sup>;
- In relazione all’articolo 19, si segnala che il comma 1 è stato trasposto nell’articolo 13 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; non risultano più presenti i commi 7 e 10.

<sup>13</sup> L’articolo 7, comma 2 così recita: « Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, sulla base delle valutazioni della Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, entro il 31 dicembre 2011, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sentita la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, sono individuati i trasferimenti statali di cui al comma 1. Con ulteriore decreto adottato con le modalità previste dal primo periodo possono essere individuati ulteriori trasferimenti suscettibili di soppressione. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario».

<sup>14</sup> Quest’ultimo, nella versione definitiva, recita: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, sulla base delle valutazioni della commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita, della conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d’intesa con la conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i trasferimenti statali di cui al comma 2».

- L'articolo 22, comma 5 ha assunto la numerazione articolo 27, comma 5.

Sono stati previsti ulteriori DPCM, in particolare all'articolo 24 (Sistema finanziario delle città metropolitane) ed all'articolo 39 (Disposizioni finali di coordinamento).

## **2. Decreto legislativo n. 118/2011, Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi (Atto del Governo n. 339)**

### **Previsione:**

L'articolo 35, ai commi 2 e 3, prevede l'adozione di 2 DPCM ai quali demanda rispettivamente l'implementazione della sperimentazione riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo e l'individuazione delle amministrazioni coinvolte nella stessa.

### **Procedura:**

#### 1) Articolo 35, comma 2:

Si prevede che il DPCM sia adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro per le riforme del federalismo, il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa. È inoltre prevista l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.

#### 2) Articolo 35, comma 3:

Si prevede che il DPCM sia adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale. È inoltre prevista l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.

**Incidenza su fonti primarie:**

Il DPCM previsto dall'articolo 35, comma 2 definisce le modalità della sperimentazione anche in deroga alle vigenti discipline contabili.

**Rilievi:**

La previsione dei DPCM di cui sopra è oggetto di un'unica condizione con cui il Comitato invita il legislatore a riformulare le disposizioni in questione nel senso di prevedere che i suddetti criteri attuativi siano introdotti da regolamenti emanati nella forma di decreti del Presidente della Repubblica di attuazione delle disposizioni del decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge n. 400 del 1988.

**Attuazione:**

In attuazione dell'articolo 35, commi 2 e 3 (ora articolo 36, commi 2 e 4) sono stati adottati 2 DPCM in data 28 dicembre 2011. Nel preambolo del primo di tali DPCM si richiamano il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, "le cui osservazioni sono state recepite o saranno attuate, o approfondite, nel corso della sperimentazione".

**3. Decreto legislativo n. 149/2011, Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni  
(Atto del Governo n. 365)****Previsione:**

L'articolo 12, ai commi 1 e 2, prevede l'adozione di un unico DPCM al quale è demandato il compito di stabilire annualmente le modalità per la determinazione del livello di evasione fiscale relativo di ogni singola Regione e la disciplina delle modalità di accesso al Fondo perequativo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011 "tenendo conto, nel rispetto dell'autonomia organizzativa

delle Regioni nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, dei risultati conseguiti in termini di maggior gettito derivante dall'azione di contrasto dell'evasione fiscale”.

**Procedura:**

Il DPCM è emanato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

**Incidenza su fonti primarie:**

Nessuna.

**Rilievi:**

Il Comitato formula una condizione in cui invita il legislatore a prevedere “l'adozione di un unico strumento, di natura regolamentare e nella forma del decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge n. 400 del 1988, che dia attuazione sia alle disposizioni recate dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011, che a quelle di cui all'articolo 12, comma 1”.

**Attuazione:**

Il DPCM (previsto ora dal comma 3, solo in caso di mancato accordo tra Governo e Regioni) non risulta adottato.

## **SCHEMI DI DECRETO LEGISLATIVO**

### **1. Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (Atto del Governo n. 424)**

**Previsione:**

L'articolo 3, comma 2, primo periodo, demanda a un DPCM la definizione dei criteri e delle modalità di equiparazione fra i livelli di

inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione delle altre pubbliche amministrazioni e quelli previsti dal contratto collettivo applicabile al personale della Croce rossa.

**Procedura:**

È previsto che il DPCM sia adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo in esame, di concerto con i Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Croce Rossa Italiana.

**Incidenza su fonti primarie:**

Nessuna.

**Rilievo:**

Il Comitato, in relazione alla previsione di cui all'articolo 3, comma 2, formula una condizione che invita il legislatore a riformulare la disposizione in questione "nel senso di demandare la definizione della disciplina in oggetto ad un regolamento di attuazione nella forma di decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988".

**Attuazione:**

Lo schema non risulta ancora approvato definitivamente (alla data dell'11 gennaio risultava ancora all'esame delle Commissioni parlamentari competenti; la delega scade il 24 gennaio).

## **PROPOSTE DI LEGGE**

### **1. Testo Unificato delle proposte di legge C. 2854, C. 2862, C. 2888 e C. 3055 e del disegno di legge del Governo C. 3866: Partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea**

#### **Previsione:**

Gli articoli 2, comma 5 e 16, comma 9 affidano ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta di altri ministri, rispettivamente, la disciplina del funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari europei e la disciplina del funzionamento del Comitato tecnico permanente.

#### **Procedura:**

##### **1) Articolo 2, comma 5:**

Si prevede che il DPCM sia adottato su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro degli affari esteri, sentiti il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, e successive modificazioni.

##### **2) Articolo 16, comma 9:**

Si prevede che il DPCM sia adottato su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro degli affari esteri, sentita la Conferenza Unificata.

#### **Incidenza su fonti primarie:**

Nessuna.

#### **Rilievo:**

Il Comitato, in riferimento alle disposizioni di cui sopra (art. 2, comma 5 e art. 16, comma 9), formula due osservazioni in cui invita la Commissione di merito a valutare "l'opportunità di prevedere che

la suddetta disciplina sia disposta da un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988”.

**Attuazione:**

In accoglimento dei rilievi del Comitato, la Commissione ha modificato entrambe le previsioni, prevedendo, in luogo dei DPCM, due decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, rispettivamente:

su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro degli affari esteri, sentiti il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

su proposta dei Ministri per le politiche europee e degli affari esteri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

**2. Disegno di legge del Governo: Delega per il riassetto in materia sanitaria (A.C. 4274)**

**Previsione:**

L'articolo 13, comma 2, primo periodo demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'istituzione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di patologia e di impianti protesici, al secondo periodo prevede che i suddetti sistemi e registri siano aggiornati secondo la medesima procedura (quindi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) mentre, all'ultimo periodo, prevede l'adozione di uno “specifico regolamento” cui è demandato il compito di fissare i criteri con i quali pubblicare l'aggiornamento dei dati contenuti nei sistemi e registri in questione; al comma 4, invece, al primo periodo, demanda ad un regolamento (che non appare chiaro se coincida o meno con quello cui si riferisce l'ultimo periodo del comma 2 prima richiamato) da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, entro diciotto

mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l'individuazione dei soggetti che possono avere accesso ai registri, nonché dei dati conoscibili e delle misure per la custodia e la sicurezza dei dati; laddove, al secondo ed al terzo periodo, dispone che il suddetto termine di diciotto mesi decorra - rispettivamente - per i registri statali (di cui al comma 2) dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri istitutivo e, per i registri regionali e delle Province autonome (che, ai sensi del comma 3, possono essere istituiti con legge regionale), dalla data di entrata in vigore della legge regionale istitutiva.

**Procedura:**

Il DPCM è adottato su proposta del Ministro della salute. È prevista l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e del Garante per la protezione dei dati personali.

**Incidenza su fonti primarie:**

Nessuna.

**Rilievo:**

Il Comitato formula una condizione relativa ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 13, in cui invita il legislatore a valutare "la congruità della duplicazione dei registri a livello statale ed a livello regionale e delle province autonome, disposta dai commi 2 e 3 e la conseguente moltiplicazione dei relativi regolamenti e sia altresì valutata l'opportunità di prevedere l'adozione di un unico regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge n. 400 del 1988, cui sia demandato il compito di istituire i registri, di individuare i soggetti legittimati ad accedervi e i dati da questi ultimi conoscibili, nonché il compito di definire le misure per la custodia e la sicurezza dei dati".

**Attuazione:**

Il disegno di legge non è stato ancora approvato definitivamente.

### **3. Disegno di legge del Governo: Prevenzione e repressione di corruzione ed illegalità nella pubblica amministrazione (A.C. 4434)**

#### **Previsione:**

L'articolo 1, comma 4, nell'elencare le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della strategia di prevenzione e contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione, dispone che esso agisce "anche secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri".

#### **Procedura:**

Nessuna previsione.

#### **Incidenza su fonti primarie:**

Nessuna.

#### **Rilievo:**

Il Comitato formula una condizione che invita il legislatore a definire per legge quanto meno "le finalità e la composizione del Comitato in questione, onde evitare che l'intera disciplina della materia sia demandata ad una fonte atipica del diritto".

#### **Attuazione:**

Il disegno di legge non è stato ancora approvato definitivamente.